

- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- f) dottorato di ricerca attinente, punti 1,50
- g) Master universitario attinente della durata di almeno un anno accademico, punti 0,50
- h) Corso di perfezionamento universitario attinente della durata di almeno un anno accademico, punti 0,50
- i) Altra laurea in profilo sanitario attinente, punti 0,50 all'anno

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

-

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate integralmente alla domanda. Costituiscono oggetto di valutazione articoli, capitoli di libro attinenti alla selezione a concorso

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Max Punti 4

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sotto specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).

Saranno oggetto di valutazione, se adeguatamente documentate:

- Attività lavorativa attinente al profilo a bando svolta, presso Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro non subordinato (Libera Professione), punti 0,6 all'anno
- Attività lavorativa attinente al profilo a bando svolta, presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di assegnista di ricerca, punti 0,6 all'anno
- Attività di ricerca clinica attinente al profilo a bando svolta presso Università pubbliche, punti 0,6 all'anno
- Attività di borsa di studio attinente al profilo a bando svolta presso Pubbliche Amministrazioni, punti 0,3 all'anno

Non sono oggetto di valutazione, in quanto non rispondenti ai criteri dianzi esposti, i titoli non rientranti tra quelli sopra indicati. Tra essi rientrano ad esempio:

- Servizio presso privati e/o cooperative, e attività di docenza
- Attività Libero Professionale presso privati ed enti privati accreditati e/o cooperative
- Attività di volontariato
- Attività di tirocinio
- Partecipazione a corsi di formazione in qualità di relatore e/o uditore allegando il relativo certificato di partecipazione

Si precisa, altresì, che non sarà valutata nessuna altra attività non rientrante in quelle sopra specificate.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- il periodo di 2 anni di esperienza richiesto come requisito di ammissione, e pertanto non valutabile, verrà sottratto dalle esperienze lavorative o collaborazioni post- laurea (in qualità di dipendente, borsista, specializzando, dottorando, assegno di ricerca, tecnico di laboratorio, contratto libero professionale) di minor valore;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- nel caso sia indicato “a tutt’oggi” si considera la data di rilascio del certificato, o se si tratta di autocertificazione, la data di invio della domanda.
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande né titoli non ancora conseguiti entro tale termine;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi, tirocini curriculari e frequenze volontarie;
- non saranno valutati titoli di studio non ancora conseguiti.
- non saranno valutate attività non attinenti; non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- nel caso dalla documentazione prodotta non si riesca ad evincere chiaramente la posizione professionale ricoperta, alla stessa verrà attribuito il minor punteggio possibile;

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).